



## PATRIMONIO E TRUST

# **Quale strumento per la pianificazione patrimoniale della famiglia?**

di Ennio Vial

OneDay Master

## **Holding quale cassaforte di famiglia**

Scopri di più

Quando si approccia il tema della **pianificazione patrimoniale della famiglia**, si deve necessariamente constatare come **non esista una soluzione univoca**, in quanto si rende necessario adattare la scelta dello strumento **ad ogni concreta casistica**.

Nel percorso in partenza il prossimo mese di febbraio avremo modo di passare in rassegna **i principali strumenti offerti dal nostro ordinamento**. Non vi è dubbio che, anche operazioni al limite della banalità, quale potrebbe essere una donazione, possano presentare **un interessante profilo di pianificazione fiscale**.

L'Agenzia delle entrate, infatti, ha recentemente recepito l'orientamento della Cassazione **in tema di coacervo**. Si è ormai consolidato un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il **coacervo "successorio"** è **un istituto "implicitamente abrogato"** per incompatibilità a livello di applicazione con il sistema delle aliquote proporzionali introdotto dall'[\*\*articolo 69, L. 342/2000\*\*](#). Ne consegue che, **il coacervo non può più essere applicato** né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie. Il contribuente si trova, quindi, **a poter disporre di due franchigie**, una invocabile con le donazioni e una utilizzabile con la successione.

**La donazione**, ad ogni buon conto, rappresenta un **istituto di pianificazione** che possiamo definire come "**grezzo**" in quanto, ad esempio, **non prevede possibilità di revoca** se non sussiste il consenso del donatario. Sotto questo profilo, infatti, **il patto di famiglia presenta dei vantaggi non indifferenti**. Il disponente, ma forse anche i legittimari non assegnatari, **è titolato di un diritto di recesso** che permette di ritrattare la pianificazione successoria. Altro elemento di valore del patto è costituito dalla **possibilità di derogare al principio del divieto dei patti successori**. Nemmeno il trust giunge a tanto.

Alla fine dei conti, tuttavia, **il trust rappresenta lo strumento principe** in quanto, pur essendo privo di alcuni *superpoteri* che l'ordinamento **riconosce solo al patto di famiglia**, di fatto, con la sua flessibilità, permette **un adattamento opportuno alle diverse casistiche** che si possono



presentare nel futuro e che non sono nemmeno lontanamente immaginabili in sede di istituzione.

La flessibilità, pertanto, permette allo **strumento di adattarsi in modo camaleontico** alle diverse situazioni che si possono presentare concretamente. Letteralmente **trust** vuol dire fiducia e, in termini oltremodo approssimativi, può essere rappresentato come **una attribuzione di un patrimonio ad un soggetto**, il trustee, affinché questo lo *gestisca come ritiene più opportuno* nell'interesse dei beneficiari. Il nuovo regime di fiscalità indiretta dopo la [\*\*circolare n. 34/E/2022\*\*](#), che **rinvia l'imposta di donazione alla fase finale di attribuzione dei beni al beneficiario**, semplifica la fase dispositiva dei beni, ma crea non poche **complicazioni in occasione della cessazione del trust**. Probabilmente molto del contenzioso in passato esistente si trasferirà dalla fase iniziale a quella finale.

Ma allora, se il trust è uno strumento così valido, è opportuno consigliarlo sempre e comunque? Assolutamente no. A parte l'inopportunità, se non la vera e propria dannosità dell'istituto implementato in situazioni di forte criticità finanziaria, **non si può trascurare il rapporto che il disponente ha con il trust**. Alcuni aspetti dell'istituto lo portano **ai limiti della digeribilità da parte di molti**. Che fare in questi casi? La soluzione migliore è sicuramente quella di **orientarsi verso uno strumento meno potente**, meno efficiente, **ma più gestibile**. Gli irriducibili, tuttavia, potrebbero cercare di plasmare l'istituto, proprio in ragione della sua flessibilità, per **favorire la digestione dello stesso**. Capita di leggere talora in atti di trust che il **disponente possa modificare l'atto con possibilità di stravolgerlo** sino al punto di revocarlo.

Chi di flessibilità fruisce (ferisce mi pare eccessivo!) di flessibilità perisce. L'Agenzia, infatti, ritiene, errando, che **l'interposizione si estenda anche alla fiscalità indiretta**, per cui i beni vincolati in un trust interposto debbano rientrare nell'asse ereditario del disponente. Si tratta, ad ogni buon conto, di aspetti che avremo modo di approfondire **nel percorso formativo**.